

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 22-A

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MURATORI, DE LAURENTIIS, MEROI, TESTONI,
DUCA, PASETTO, DELL'ANNA, MONGIELLO, PANAT-
TONI, ROSATO, LEZZA, CARBONELLA, COLUCCI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui problemi del trasporto aereo in Italia

Presentata il 3 giugno 2005

(Relatore: **MURATORI**)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 13 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di inchiesta parlamentare. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del Doc. XXII n. 22 recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi del trasporto aereo in Italia », come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione;

rilevato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mediante un'apposita commissione d'inchiesta formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi;

considerato inoltre che lo stesso articolo 82 della Costituzione dispone che la commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) sia riformulato l'articolo 2, comma 1, recante disposizioni in materia di poteri della Commissione d'inchiesta, al fine di renderlo conforme al tenore letterale dell'articolo 82 della Costituzione, secondo comma, primo periodo, ai sensi del quale « la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria »;

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire le parole « in modo che siano rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi » con le seguenti « in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo », al fine di meglio esplicitare che il principio della proporzionalità deve coniugarsi a quello della rappresentanza di tutti i gruppi.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il testo della proposta Muratori ed altri (Doc. XXII, n. 22), recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi del trasporto aereo in Italia;

premesso che l'approfondimento dei problemi del trasporto aereo risulta di particolare interesse, considerate anche le diseconomie e i disservizi riscontrabili in Italia nel settore del trasporto aereo;

ritenuto che il cospicuo lavoro che attende la Commissione di inchiesta richiede un'intensa attività parlamentare, che probabilmente si concluderà in prossimità del termine ultimo previsto per l'approvazione della relazione conclusiva, ossia la fine della legislatura, in tal modo compromettendo la possibilità di utilizzare le proposte per rendere più funzionale ed economicamente efficiente il trasporto aereo in Italia;

ritenuto opportuno coinvolgere nell'indagine le cause delle attuali condizioni di difficoltà della principale compagnia aerea italiana, nonché del dissesto del gruppo Volare;

esprime

NULLA OSTA

TESTO

DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi del trasporto aereo in Italia, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 2.

1. La Commissione ha gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può avvalersi, ove lo ritenga necessario, della collaborazione di persone esperte in materia di trasporto aereo.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di analizzare le problematiche funzionali e finanziarie del trasporto aereo in Italia e in particolare deve:

a) individuare le cause degli alti costi del trasporto aereo in Italia e dei troppo frequenti disservizi che lo caratterizzano;

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi del trasporto aereo in Italia)

1. *Identico.*

2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati **in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.**

3. *Identico.*

ART. 2.

(Attività della Commissione).

1. **La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.**

2. *Identico.*

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) indagare sulle cause della eccessiva frammentazione sindacale delle categorie operanti nel settore del trasporto aereo;

c) analizzare le ragioni strutturali e quelle contingenti per cui i principali vettori aerei italiani si trovano da tempo in difficoltà finanziarie;

d) valutare come si stanno inserendo nel contesto del trasporto aereo italiano le compagnie aeree a basso costo e quali sono gli effetti di tale inserimento;

e) indicare quali azioni si rendono necessarie per migliorare, sostanzialmente e in tempi brevi, l'efficienza e per ridurre i costi del trasporto aereo in Italia.

soppressa;

b) analizzare gli elementi di sistema, le ragioni strutturali e quelle contingenti per cui i principali vettori aerei italiani si trovano da tempo in difficoltà finanziarie, **anche in comparazione con quello che avviene in altri Paesi europei;**

c) identica;

d) identica.

ART. 4.

(Testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 6 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al

comma 1 non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 6.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 4.

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione si avvale di personale e di strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

3. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione **fruisce** di personale, **locali** e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. Le spese **per** il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

1. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro sette mesi dalla data della sua costituzione, prorogabili fino alla fine della XIV legislatura.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione approva una relazione conclusiva che deve contenere anche proposte per rendere più funzionale ed economicamente efficiente il trasporto aereo in Italia.

ART. 8.

(Durata).

1. La Commissione **conclude i propri lavori entro la fine della XIV legislatura.**

2. Al termine dei propri lavori la Commissione approva una relazione conclusiva **nella quale sono formulate, in particolare,** proposte per rendere più funzionale ed economicamente efficiente il trasporto aereo in Italia.